



Decreto Dirigenziale n. 21 del 10/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 495 DEL 27/07/2017 - DECADENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI GUIDA TURISTICA IN CAMPANIA DA PARTE DI GUIDE ABILITATE PRESSO ALTRI ENTI TERRITORIALI ITALIANI E REVOCA DELLA PROCEDURA D'ESAME PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI RICHIEDENTI L'ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'ABILITAZIONE DI GUIDA TURISTICA CONSEGUITA PRESSO ALTRI ENTI TERRITORIALI ITALIANI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 27/07/2017, pubblicata sul BURC n. 61 del 31 Luglio 2017, si è preso atto del parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017 sulla piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge n. 97/2013 e, per l'effetto, è stata disposta la revoca della DGR 485/2012;
- b. sempre con la citata DGRC 495/2017 è stata demandata alla Direzione Generale "Politiche Culturali e il Turismo", con il supporto dell'Ufficio Legislativo, la predisposizione delle norme correttive al testo vigente della L.R. 11/86 da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per il successivo iter legislativo inteso al pieno recepimento della normativa nazionale;
- c. con nota n. 0659073 del 09/10/2017 la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha trasmesso la DGR 495/2017 invitando ad adottare ogni atto connesso all'attuazione della stessa.

CONSIDERATO CHE,

- d. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21/09/2012 (BURC n. 63 del 01/10/2012), si è stabilito che i cittadini italiani in possesso di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso Enti autonomi territoriali italiani diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia;
- e. sempre con la DGRC 485/2012 si è stabilito che l'esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro che abbiano conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da Enti autonomi territoriali italiani diversi dalla regione Campania e che li abilita alle predette professioni, deve essere demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania;
- f. nel medesimo, atto ai fini della verifica delle conoscenze previste dal punto precedente, si è disposta la costituzione di una Commissione composta secondo quanto previsto dalla DGR n. 379 del 31 luglio 2012 i cui compensi gravano sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26;
- g. quanto stabilito dalle citate DGRC 485/2012 è stato ribadito dalla L.R. n. 11/1986 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) attraverso le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 131, della L. R. n. 5/2013.

RILEVATO CHE

- a. ai sensi della L.R. n. 5/2013 (art. 1, comma 131), ai soggetti abilitati all'esercizio della professione di guida turistica presso Enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania per poter esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività nel territorio regionale campano è stato richiesto di presentare dichiarazione preventiva, avente validità annuale, secondo la modulistica resa disponibile dall'ufficio competente, richiedendo la comunicazione preventiva delle date di effettuazione delle singole prestazioni;
- b. per poter esercitare in forma stabile l'attività professionale di guida turistica, ai soggetti abilitati all'esercizio della professione di guida turistica presso Enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania, sulla scorta delle determinazioni della DGR 485/2012, è stato consentito di partecipare alla procedura d'esame avviata con la DGR n. 379/2012 e di presentare istanza, a sportello, ai sensi del punto 3.3 dell'Avviso Pubblico "PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA - INDIZIONE ESAMI", approvato con il Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012 (BURC n. 63 del 01/10/2012), relativo alla procedura di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, agli esami per l'estensione linguistica nonché a quelli per l'estensione territoriale;
- c. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 14/09/2013 (BURC n. 50 del 16/09/2013), è stata nominata la Commissione per l'accertamento delle capacità tecniche di cui all'Avviso Pubblico precedentemente indicato, la cui composizione è stata, successivamente, modificata/integrata con il D.P.G.R. n. 63 del 04/03/2014 (BURC n. 17 del 10/03/2014), con il

- D.P.G.R. n. 129 del 28/05/2014 (BURC n. 38 del 03/06/2014) e, da ultimo, con il Decreto Dirigenziale n. 223 del 09/06/2014 (BURC n. 40 del 16/06/2014);
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 1 del 05.01.2017 avendo preso atto dell'avvenuta regolare convocazione alle prove d'esame orali sia di tutti i candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, risultanti aver superato la prova scritta, sia di tutti i richiedenti l'estensione linguistica che avevano prodotto istanza entro il termine stabilito nell'Avviso Pubblico, è stata dichiarata la conclusione della procedura d'esame avviata con la DGR n. 379/2012 e, per l'effetto, dei lavori svolti dalla Commissione, limitatamente alle attività per la valutazione dei candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e dei richiedenti l'estensione linguistica.

PRESO ATTO CHE Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01.08.2017, si è definitivamente pronunciato sugli appelli ricorsi nn. 1800/2017 RG e 1817/2017 RG, proposti dal MIBACT avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 2831/2017 e 2817/2017, riunendoli e respingendoli, confermando le impugnate sentenze che hanno eliminato di fatto tutte le limitazioni all'esercizio della professione di guida turistica su base nazionale e ordinando, altresì, che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

RITENUTO

- a. di dover dare esecuzione alle determinazioni della Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 27/07/2017 e, per l'effetto, nelle more della predisposizione delle norme correttive al testo vigente della L.R. 11/86, di dover prendere atto che l'intervenuto riconoscimento, della piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge n. 97/2013, fa decadere l'obbligo della presentazione della dichiarazione preventiva per l'effettuazione di prestazione occasionale di guida turistica sul territorio campano da parte di guide abilitate presso altri Enti territoriali italiani, in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa nazionale;
- b. di dover disporre, altresì, la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, della procedura d'esame per la valutazione dei richiedenti l'estensione territoriale dell'abilitazione conseguita presso altri Enti territoriali italiani, avviata con la DGR n. 379/2012 e resa attuativa con l'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012, con la conseguente conclusione dei lavori della Commissione allo scopo costituita;
- c. di dover dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento sia da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
- a. in particolare, al fine di garantire una corretta informazione ai soggetti attualmente partecipanti alle procedure oggetto di revoca, di dover precisare che:
- d.1. mediante apposita comunicazione all'indirizzo, prioritariamente di posta elettronica, indicato nella dichiarazione preventiva di prestazione occasionale presentata ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 11/1986, ai soggetti autorizzati per il corrente anno sarà data comunicazione che a seguito della presa d'atto operata con il presente provvedimento decade l'obbligo sia di presentazione della stessa per prestazioni professionali sul territorio della Campania sia della comunicazione preventiva all'ufficio regionale delle date di effettuazione delle stesse;
- d.2. sempre con apposita comunicazione all'indirizzo, prioritariamente di posta elettronica, indicato nella domanda di partecipazione all'esame per l'estensione territoriale indetto con Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012, ai soggetti richiedenti in attesa di convocazione sarà data comunicazione della revoca della procedura d'esame a seguito delle determinazioni della DGR n.495/2017;
- d. di dover informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;

VISTI

- a. la L.R. n. 11/1986 *ss.mm.ii.*;
- b. la legge 6 agosto 2013, n. 97;
- c. la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- d. le DD.G.R. n. 379/2012, n. 485/2012, n. 237/2017 e n. 495/2017;
- e. i DD.DD. n. 185/2012, n. 14/2014, n. 223/2014 e n. 1/2017;
- f. i DD.P.G.R. n. 188/2013, n. 63/2014, n. 129/2014 e 144/2017.

DECRETA

Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che di seguito s'intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare esecuzione alle determinazioni della Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 27/07/2017 e, per l'effetto, nelle more della predisposizione delle norme correttive al testo vigente della L.R. 11/86, di prendere atto che l'intervenuto riconoscimento, della piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge n. 97/2013, fa decadere l'obbligo della presentazione della dichiarazione preventiva per l'effettuazione di prestazione occasionale di guida turistica sul territorio campano da parte di guide abilitate presso altri Enti territoriali italiani, in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa nazionale;
2. di disporre, altresì, la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, della procedura d'esame per la valutazione dei richiedenti l'estensione territoriale dell'abilitazione conseguita presso altri Enti territoriali italiani, avviata con la DGR n. 379/2012 e resa attuativa con l'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012, con la conseguente conclusione dei lavori della Commissione allo scopo costituita;
3. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento sia da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
4. in particolare, al fine di garantire una corretta informazione ai soggetti attualmente partecipanti alle procedure oggetto di revoca, di precisare che:
 - 4.1 mediante apposita comunicazione all'indirizzo, prioritariamente di posta elettronica, indicato nella dichiarazione preventiva di prestazione occasionale presentata ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 11/1986, ai soggetti autorizzati per il corrente anno sarà data comunicazione che a seguito della presa d'atto operata con il presente provvedimento decade l'obbligo sia di presentazione della stessa per prestazioni professionali sul territorio della Campania sia della comunicazione preventiva all'ufficio regionale delle date di effettuazione delle stesse;
 - 4.2 sempre con apposita comunicazione all'indirizzo, prioritariamente di posta elettronica, indicato nella domanda di partecipazione all'esame per l'estensione territoriale indetto con Decreto Dirigenziale n. 185 del 28/09/2012, ai soggetti richiedenti in attesa di convocazione sarà data comunicazione della revoca della procedura d'esame a seguito delle determinazioni della DGR n.495/2017;
5. di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;
6. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, all'Ufficio Legislativo, al Presidente della Commissione d'esame per l'estensione territoriale e agli uffici competenti, rispettivamente, per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Perna